



Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/10/2015 con
Deliberazione n. 38

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II -DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 7 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III -FERETRI

- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV -TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 12 Trasporti funebri
- Articolo 13 Orario dei trasporti
- Articolo 14 Norme generali per i trasporti
- Articolo 15 Riti religiosi o civili
- Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 17 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 22 Rimessa e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II -CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I -CIMITERI

- Articolo 23 Elenco cimiteri e strutture
- Articolo 24 Disposizioni generali -Vigilanza
- Articolo 25 Reparti speciali nei cimiteri
- Articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II -DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 27 Disposizioni generali

CAPO III -INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 28 Inumazione
- Articolo 29 Cippo
- Articolo 30 Tumulazione
- Articolo 31 Deposito provvisorio

CAPO IV -ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 32 Esumazioni ordinarie
- Articolo 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 34 Esumazione straordinaria
- Articolo 35 Estumulazioni
- Articolo 36 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 37 Raccolta delle ossa

Articolo 38 Oggetti da recuperare
Articolo 39 Disponibilità dei materiali

CAPO V -CREMAZIONE

Articolo 40 Crematorio
Articolo 41 Autorizzazione alla cremazione
Articolo 42 Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri
Articolo 43 Affidamento e dispersione delle ceneri
Articolo 44 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Articolo 45 Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Articolo 46 Luoghi di dispersione delle ceneri
Articolo 47 Registri cimiteriali
Articolo 48 Cremazione dopo 2 anni per le salme inumate o tumulate

CAPO VI -POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 49 Orario
Articolo 50 Disciplina dell'ingresso
Articolo 51 Divieti speciali
Articolo 52 Riti funebri
Articolo 53 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
Articolo 54 Fiori e piante ornamentali
Articolo 55 Materiali ornamentali
Articolo 56 Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali

TITOLO III -CONCESSIONI

CAPO I -TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 57 Sepolture private
Articolo 58 Durata delle concessioni
Articolo 59 Modalità di concessione
Articolo 60 Uso delle sepolture private
Articolo 61 Manutenzione
Articolo 62 Costruzione delle opere -Termini

CAPO II -DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 63 Divisione, Subentri
Articolo 64 Rinuncia a concessione cimiteriale

CAPO III -REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65 Revoca
Articolo 66 Decadenza
Articolo 67 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 68 Estinzione

TITOLO IV -LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I -IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 69 Accesso ai cimiteri
Articolo 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 71 Responsabilità – Deposito cauzionale
Articolo 72 Recinzione aree -Materiali di scavo
Articolo 73 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 74 Orario di lavoro
Articolo 75 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 76 Vigilanza
Articolo 77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V -DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I -DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 79 Catasto cimiteriale e registrazioni

Articolo 80 Annotazioni in catasto cimiteriale

Articolo 81 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 82 Schedario dei defunti

Articolo 83 Scadenziario delle concessioni

Articolo 84 Tariffe

CAPO II -NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 86 Cautele

Articolo 87 Responsabili

Articolo 88 Concessioni pregresse

Articolo 89 Sepolture private a tumulazioni pregresse -Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 90 Norme finali e di rinvio

Articolo 91 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché alle leggi e regolamenti regionali ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

Articolo 3 Responsabilità

Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile e salvo che l'illecito non abbia rilievo penale.

Articolo 4 Presunzione di legittimazione

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od

altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura;
- c) l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune (o residenti in esso al momento del decesso);
- d) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso, ovvero in caso di estumulazione ordinaria, dal disinteresse da parte dei familiari decorsi 30 giorni dall'avviso o ordinanza di estumulazione. In caso di irreperibilità dei famigliari il Comune provvede d'ufficio alla sepoltura, all'estumulazione ed esumazione ordinaria. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione

regolamentare.

Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

L'attività funebre è svolta nel rispetto dell'art. 5 della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R.

Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e/o del gestore dei servizi cimiteriali sono tenuti a disposizione del pubblico e di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- d) copia del presente regolamento.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 7 Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente.

A seguito del rilevamento ARPA, il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione al commercio e dell'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza.

Il personale tecnico all'uopo incaricato di cui al punto precedente vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 10.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione);
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 , 31 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto e' per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: e' sufficiente la sola cassa di legno con le caratteristiche di cui all'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il personale di cui all'art. 9 comma 1, deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75, c. 3, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, al luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 12 Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti , in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato DPR n. 285/1990, là dove determinato.

Il trasporto funebre è svolto nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 13 Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, d'intesa con i servizi cimiteriali, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto dell'indicazione dei familiari e compatibilmente con il decreto sindacale di cui al comma 1.

Articolo 14 Norme generali per i trasporti

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.
Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 15 Riti religiosi o civili

I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90.

Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito, se ritenuto necessario, il competente Servizio dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività e disposizioni generali per la deposizione delle salme nei feretri

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il competente Servizio dell'ASL indicherà all'Autorità Sanitaria locale (Sindaco) le norme relative al trasporto del cadavere, all'eventuale divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, lo stesso Servizio detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, sempre che possano essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

La salma del deceduto per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda sia quando essa sia vestita purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava.

Articolo 18

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui all'art. 28 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale non deperibile e debitamente sigillate.

Articolo 22 Rimessa e sosta autofunebri di passaggio

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia, disinfezione e di disinfestazione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è soggetta a vigilanza del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di un luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I CIMITERI

Articolo 23 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif ., il Comune di Gravellona Toce provvede al servizio del seppellimento nel cimitero capoluogo e nel cimitero della frazione di Granerolo.

Articolo 24 Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 25 Reparti speciali nei cimiteri

Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, **secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale.**

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

Si da' atto che gli arti anatomici sono cremati a cura ed onere dell'Azienda Sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

Articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, sono nate nel Comune o avevano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza, o che l'avevano trasferita in conseguenza del loro ricovero in istituti di cura o di riposo.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie -o membri della famiglia o parenti del concessionario -nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone prima indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi nell'ordine con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27 Disposizioni generali

I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero dispone, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il Comune, ai sensi della L.R. n. 15/2011, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale prevede che le aree cimiteriali siano in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici.

Non sono autorizzate:

- a) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero;
- b) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 28 Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata non inferiore a 10 anni, computata dal giorno del seppellimento, e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata ventennale o ultraventennale, effettuate in aree in concessione.

Per esigenze straordinarie (epidemie, calamità naturali, ecc.) è possibile inumare le salme indifferentemente in entrambi i cimiteri (capoluogo e frazione di Granerolo).

E' consentita unitamente all'inumazione privata la possibilità di collocare un'unica cassetta di resti e/o di urna cineraria in apposito pozzetto di cemento prefabbrico da mettere in posa sotto terra, nell'area succitata.

Articolo 29 Cippo

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

Su cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, questi ultimi potranno essere scolpiti sul cippo.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide con estensione completa di cm 180 x 80 e di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di

campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, così come previsto, se previsto, dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.

Nel caso di cui al comma 3, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

E' possibile la messa a dimora solo di arbusti di contenute dimensioni.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 30 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie loculi/ossari o cripte -costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, e preferibilmente le seguenti misure:

lunghezza: m. 2,25,

altezza: m. 0,70

larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro in assenza di autonoma accessibilità alle singole sepolture.

E' consentita la collocazione, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, nelle cellette ossario e/o nei loculi già occupati da altra salma, di ulteriori cassette di resti o di urne cinerarie, sempre ben inteso che il tumulo offra spazio sufficiente. Rimangono invariati il termine iniziale e il termine finale di durata della concessione originaria.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 31 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.

Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

A garanzia e' facoltà del Comune richiedere la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura stabilita in tariffa.

Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, previa asportazione dell'eventuale cassa di zinco, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

In caso di assenza o ridotta disponibilità di loculi per il deposito provvisorio di cui al presente articolo, è possibile che l'autorizzazione stessa sia rilasciata ai fini del deposito provvisorio in sepolcro privato, il cui concessionario concede formalmente la disponibilità alla famiglia del defunto. In quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata alle medesime condizioni del deposito provvisorio nel loculo comunale, con eccezione del pagamento del canone di utilizzo e del deposito cauzionale. I parenti del defunto e il concessionario del sepolcro ospitante sono responsabili in solido degli obblighi conseguenti alla scadenza della concessione provvisoria.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32 Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto al successivo art. 37, nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferita in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;

Spetta al personale che esegue le esumazioni, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 50.

Articolo 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 34 Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste dalla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente ASL utilizzando la semplice via epistolare.

Le esumazioni devono essere sempre svolte da personale addetto alla gestione dei cimiteri.

Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dalla deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 35 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

a) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

b) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

-a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;

-su ordine dell'Autorità' giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

Qualora il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa rimozione apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/90 saranno autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto". La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 36

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, il relativo onere e' a carico dello Stato.

Articolo 37

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o, quando possibile, sono avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

Articolo 38

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 39 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora gli eredi non manifestino per iscritto la volontà di mantenerli di loro proprietà, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo dell'asta pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 40 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 41 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nell'impianto di cremazione autorizzato.

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta al Responsabile del Servizio competente del Comune in cui si è verificato il decesso, secondo le norme di legge, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, mediante le modalità indicate nel DPR 285/90.

E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate o tumulate da almeno due anni, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti.

Articolo 42 Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri

Le ceneri sono destinate, in forma indivisa:

-alla conservazione, mediante sepoltura, tumulazione o conservazione nel Cinerario

Comune, o area appositamente individuata.

-all'affidamento o alla dispersione, così come indicato nel successivo art. 44;

Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Articolo 43

Affidamento e dispersione delle ceneri

L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla legge 30/03/2001 n. 130, e dalla Legge regionale 31/10/2007, n. 20.

In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 L. R.P. n. 20/2007.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, purché sulla base della volontà espressa in vita dal defunto con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti.

Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 della citata legge Regionale.

Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Gravellona Toce, chi rilascia l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

I soggetti di cui al comma 3 rendono all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o decesso, il relativo processo verbale con la richiesta di affidamento dell'urna cineraria, secondo quanto indicato dalla L.R. 20/2007.

L'autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
- l'obbligo, per l'affidatario, di informare l'ufficiale di Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non sia diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

Eventuali variazioni – invece -dovranno essere comunicate all'ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato in origine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato, in origine, l'autorizzazione all'affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio di Stato Civile.

Articolo 44

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla legge 30/03/2001, n. 130 e dalla Legge regionale 31/10/2007, n. 20.

Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali del luogo ove si intenda procedere alla dispersione. Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della regione Piemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di Gravellona Toce, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 LR 31/10/2007 n. 20 ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove ciò deve avvenire.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La predetta scelta deve essere comunicata entro 30 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel cimitero comunale.

Trascorsi 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ed in caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, verrà applicata la tariffa giornaliera di deposito temporaneo stabilita nella misura di euro 0,50 e soggetta ad aggiornamento annuale unitamente alle altre tariffe cimiteriali.

Trascorso un anno verrà effettuata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune a cura del personale del servizio cimiteriale.

Parimenti, in caso di assenza di comunicazione del luogo ove effettuare la dispersione entro i trenta giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune, a cura del personale del servizio cimiteriale.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Gravellona Toce ma in territorio regionale, l'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

Articolo 45

Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Per ottenere la relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 Legge Regionale n. 20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'ufficiale di Stato Civile;
- la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della legge Regione Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o le modalità di smaltimento della medesima.
- l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

Articolo 46

Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- b) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.
- c) nell'apposita area cimiteriale

La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi;
 - e) in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi.
- Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato.

La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto.

La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Gravellona Toce anche tramite il personale del servizio cimiteriale.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione in acqua può avvenire per versamento delle ceneri direttamente in acqua.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 - comma 4, lettera f - legge 130/2001).

Articolo 47 Registri cimiteriali

L'ufficiale dello Stato Civile predispone apposito registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri. Analogamente, annoterà in apposito registro le generalità dell'affidatario delle ceneri e del defunto, il luogo di conservazione e le eventuali successive variazioni.

Articolo 48 Cremazione dopo 2 anni per le salme inumate e tumulate

Le salme, decorsi due anni dall'inumazione o tumulazione possono essere, su richiesta, avviate alla cremazione sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.

Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione.

Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 49 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50 - comma 7 - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Articolo 50 Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di contenitori o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione da assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

Articolo 51 Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni in deroga.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 52 Riti funebri

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 53 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 85.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le sepolture o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

Articolo 54 Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi, allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

Nei cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e successiva eliminazione delle erbe a cura del personale incaricato del servizio.

Per quanto concerne le erbe infestanti sulle tombe date in concessione a privati, questi ultimi devono provvedere alla loro eliminazione per garantire il decoro. Qualora ciò non avvenisse può provvedere il Comune e i concessionari saranno tenuti a corrispondere un rimborso in ragione della spesa sostenuta.

Articolo 55 Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, oggetti evocativi ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 1 mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 39, in quanto applicabili.

Articolo 56 Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali

I rifiuti da esumazione ed estumulazione rappresentati da resti lignei, resti di indumenti devono essere raccolti separatamente e trasportati in appositi imballaggi a perdere, recanti la dicitura "rifiuti cimiteriali trattati" e l'indicazione del Comune di Gravellona Toce presso impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; mentre le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo o altro..., opportunamente disinfettate nel caso in cui presentino rischi di pericolosità, avviate al recupero mediante rottamazione.

I rifiuti costituiti da fiori, corone, carte, lumini, erbe ed arbusti dei campi, sono considerati assimilati agli urbani e devono essere raccolti con modalità differenziata in appositi contenitori all'uopo predisposti all'esterno della recinzione cimiteriale, e quindi smaltiti tramite l'ordinario circuito della raccolta e smaltimento R.S.U..

I materiali provenienti da attività di costruzione e di demolizione svolte nell'ambito del cimitero, purché non pericolosi, possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale, avviati al recupero, o, in alternativa avviati e o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 57 Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di cappelle funerarie o di sepolture private a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune o ad esse retrocesse riguardano :

- a) sepolture individuali (loculi e ossari);
- b) sepolture per famiglia e collettività (tombe di famiglia, cappelle private, ecc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti del decreto legislativo 267/2000, e s.m.i., in nome e per conto del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 58 Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

La durata massima è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 40 anni per gli ossari;
- c) in 30 anni per i loculi;
- d) in 10 anni per i loculi areati.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa in vigore al momento della richiesta. Il rinnovo non è consentito per i loculi areati.

Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide, anche in caso di prevendita, con la data di tumulazione.

Mantengono la loro efficacia gli atti di concessione già stipulati che prevedono una diversa durata rispetto a quella fissata nel presente articolo.

Articolo 59 Modalità di concessione

La sepoltura può concedersi in presenza:

- della salma per i loculi;
- dei resti o ceneri per gli ossari.

L'assegnazione avviene su richiesta secondo la disponibilità del momento.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

L'Amministrazione potrà procedere ad assegnazione di loculi ed ossari anche in prevendita, in deroga ai criteri sopra elencati. Compatibilmente con la disponibilità di posti, è possibile rilasciare concessioni cimiteriali anche a residenti in Comuni limitrofi, previo pagamento al Comune della relativa tariffa di maggiorazione deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 60 Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso della sepoltura individuale e' riservato esclusivamente al concessionario o alla persona dallo stesso indicata o a persone della sua famiglia o parenti.

Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al secondo grado ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, si intendono solamente far parte della famiglia e parenti:

- a) gli ascendenti, i suoceri, i discendenti ed il consorte del concessionario anche se da lui legalmente separato;
- b) gli altri parenti, fratelli e cugini in secondo grado quando siano con lui conviventi.

Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai titolari della concessione con apposita dichiarazione da essi sottoscritta, da presentare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nulla osta.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione a firma del fondatore del sepolcro -o dei successivi aventi titolo -da presentarsi al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

I casi di convivenza anagrafica con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma 4.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' -al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento -trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Il diritto d'uso dei loculi e degli ossari è nominale e riservato all'intestatario del contratto stesso.

Articolo 61 Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune, previo pronunciamento in tal senso della Giunta Comunale, può provvedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari, in tale caso, saranno tenuti a corrispondere un rimborso, in ragione della spesa sostenuta e del numero dei posti in concessione interessati dai lavori.

Sono escluse dalla eventuale manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento del rimborso di cui al precedente comma 3 il Comune provvede, previa diffida, alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 62 Costruzione delle opere – Termini

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle funerarie di cui all'articolo 59, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 72 ed alla esecuzione delle opere relative entro 1 anno dalla data del permesso di costruire, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 63 Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 180 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

Trascorso il termine complessivo di 1.096 giorni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 61, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 64 Rinuncia a concessione cimiteriale

Sia in caso di rinuncia scritta alla concessione cimiteriale per aree e/o loculi/ossari utilizzati e non, e sia in caso in cui, a richiesta delle famiglie, e osservate le disposizioni vigenti, i cadaveri e/o i resti e ceneri, inumati nelle aree e/o tumulati nei loculi o ossari, vengano estratti per qualunque motivo e trasportati altrove, l'area e/o il loculo/ossario rimasti vuoti ritornano a completa disposizione e proprietà del Comune, senza diritto da parte degli interessati ad alcun indennizzo o compenso.

E' consentita, previa richiesta scritta, agli assegnatari di aree e loculi non ancora utilizzati di permutare le stesse con altre, purché risultino disponibili ed assegnabili, mediante stipula di nuovo contratto di concessione, con pagamento della differenza tra il prezzo già corrisposto e quello da corrispondere.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65 Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 66 Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

- f) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretro, resti, ceneri, nel campo, ossario, e cinerari comune. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 gg. Dalla comunicazione della decadenza, al concessionario o avente titolo. In caso contrario rimarrà a disposizione del Comune che potrà anche alienarlo o donarlo. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ai funerali di cittadini non abbienti.

La concessione viene revocata quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto l'uso per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o, se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale.

Rimangono a carico dell'amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba.

Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'albo del Comune e del cimitero per la durata di 60 gg., con indicazione del giorno fissato per la traslazione. Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini.

Articolo 67

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

La decadenza ha effetto dal momento in cui si è verificato il fatto che la determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

Ogni comportamento, fatto o quanto altro avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

Pronunciata la decadenza della concessione, il comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Dopodiché, il comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 68

Estinzione

Le concessioni si estinguono per:

- scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
- revoca della concessione;
- soppressione del cimitero.

Non si ha luogo ad estinzione relativamente a benefattori o personaggi illustri riconosciuti dal Consiglio Comunale.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi (previo avvertimento agli interessati rintracciabili o individuabili anche mediante avviso apposto sulla sepoltura) rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. Nel caso di irreperibilità

di questi ultimi il Comune provvederà direttamente, salvo rivalersi sui concessionari o gli altri aventi titolo rintracciati successivamente.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 69 Accesso ai cimiteri

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori può essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa che garantisca il Comune dagli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, con massimali da fissarsi di volta in volta, secondo il tenore dei lavori da eseguirsi.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 53 a 54, in quanto compatibili.

Articolo 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo

comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari, quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Articolo 71

Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale con le modalità di cui all'articolo 57, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 72

Recinzione aree -Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere smaltiti presso le discariche autorizzate, a cura e spese degli interessati, evitando di spargerli in giro o di imbrattare o di danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 73

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 74

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile di cui sopra.

Articolo 75

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

In occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 76

Vigilanza

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il medesimo Responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale di cui agli artt. 71, comma 3, e 73, comma 1.

Articolo 77

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresi, il personale dei cimiteri e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) ad indossare la divisa fornita dal datore di lavoro e comunque a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, se non espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce motivo di violazione disciplinare.

Al personale del cimitero si applica la normativa specifica in materia di igiene, prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

I titolari delle imprese appaltatrici oltre ad essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 devono prima dell'inizio dei lavori depositare in Comune il Piano Operativo di Sicurezza.

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

E' altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

Articolo 79

Catasto cimiteriale e registrazioni

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 80

Annotazioni in catasto cimiteriale

Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto od il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli

precedenti.

Articolo 82 Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 83 Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 84 Tariffe

Tutte le tariffe previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate o modificate in sede di revisione annuale delle tariffe comunali con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi sostenuti e sulla base delle tariffe già vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le tariffe vengono allegate al regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia vengono riconosciuti diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o del regolamento precedente.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 86 Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 87 Responsabili

Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Concorrono con il responsabile del servizio di polizia mortuaria, all'esercizio delle varie responsabilità ed attribuzioni in materia cimiteriale, il responsabile del servizio tecnico, per la gestione di tutti i servizi cimiteriali, le opere edilizie ed piano regolatore cimiteriale e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 88 Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'articolo 86, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda norme e durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 89 Sepolture private a tumulazioni pregresse -Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tale caso, la relativa deliberazione determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e di trasformarne contestualmente la concessione in altra a tempo determinato.

La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 90 Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R., alla legge 30 marzo 2001 n. 130, alle circolari del Ministero della Sanità nonché alle norme e disposizioni regionali ed in particolare alla L.R. 20/2007 e alla L.R. 15/2011 e relativo

regolamento di attuazione(D.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R).

Le norme statali, regionali e relativi regolamenti di attuazione che entreranno in vigore o saranno approvati successivamente all'approvazione del presente regolamento si intendono recepite nell'ambito dello stesso senza necessità di apposita formale modifica.

Articolo 91
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame favorevole da parte dell'Azienda Sanitaria Locale e la sua pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale.